

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1126)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1985

Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — L'entrata in vigore delle leggi n. 397, 398, 399 e 400, rispettivamente del 27, 28, 30 e 31 luglio 1984, ridisegnando l'area delle competenze per materia e per valore sia nel campo penale che in quello civile nonchè l'ambito dei tempi processuali, determinerà, tra l'altro, un consistente afflusso di lavoro alle preture e alle corti di appello e un aumento non insignificante dei ritmi processuali relativi ad ogni singola fase del giudizio.

Basti soltanto considerare che, con le nuove norme, tutte indistintamente le 899 preture dovranno essere messe in condizione di funzionare a pieno regime; in particolare ci si vuole riferire alle 657 preture monopo-

sto di cui 351 attualmente prive di magistrato e, tra esse, anche a quelle cosiddette congelate (253).

Tutti questi uffici giudiziari, attesa la nuova competenza civile e penale, dovranno poter contare sulla presenza reale, oltre che del magistrato, di almeno un cancelliere, di un segretario e di un coadiutore dattilografo giudiziario.

Ora, è noto che cospicue sono le vacanze esistenti negli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, soprattutto nelle sedi del Nord Italia (vacanze che non si riescono tempestivamente a coprire per le esasperanti lentezze delle procedure concorsuali), sicchè appare non più dilazio-

## IX. LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nabile la soluzione del problema della loro copertura, cui con il presente disegno di legge si intende provvedere.

Nel ruolo dei cancellieri — la cui dotazione organica è di complessive 4.372 unità, di cui 438 per le qualifiche dirigenziali e 3.934 per le qualifiche funzionali — lo stato degli organici presenta 334 vacanze nella qualifica di primo dirigente e 531 nelle qualifiche funzionali.

A causa, peraltro, delle semplici cessazioni ordinarie dal servizio, le vacanze nelle qualifiche funzionali assommeranno a 557 al 31 dicembre 1984 e a 630 al 31 dicembre 1985. Ove, poi, si perverrà, come è prevedibile, in tempi brevi a poter conferire le promozioni alla qualifica di primo dirigente, le vacanze delle qualifiche funzionali aumenteranno di altri 334 posti, ascendendo complessivamente, al 31 dicembre 1985, ad almeno 964 unità.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1984, e quindi prima della entrata in vigore delle citate leggi, sono stati messi a concorso pubblico per esami 304 posti, ma nella situazione attuale, che impone di colmare rapidamente e totalmente i vuoti di organico, non sembra che siffatta procedura — la quale, come noto e come evidenziato anche dai concorsi recentemente espletati, richiede lunghi tempi dando spesso risultati molto modesti — possa essere utilmente adottata anche per la copertura degli altri posti ancora vacanti.

Si riportano, qui di seguito, i dati relativi ai concorsi recentemente ultimati.

I tempi di espletamento sono stati di:

mesi 20 per il concorso riservato al personale dipendente, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1977 e definito con decreto ministeriale 3 febbraio 1979;

mesi 30 per il concorso a 560 posti, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1978 e definito con decreto ministeriale 12 gennaio 1981;

mesi 34 per il concorso riservato alla Sardegna, bandito con decreto ministeriale 26 settembre 1981 e concluso con decreto ministeriale 21 luglio 1984;

mesi 32 per il concorso riservato a tre distretti del Sud, bandito con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 e definito con decreto ministeriale 1° agosto 1984;

mesi 32 per il concorso riservato ai distretti del Nord, bandito con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 e definito con decreto ministeriale 2 agosto 1984.

Quanto al corso di reclutamento tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il bando relativo è del 31 marzo 1978 ed il decreto di nomina dei vincitori è del 18 dicembre 1980.

I risultati sono stati i seguenti:

concorso riservato ai dipendenti, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1977 per 67 posti: 445 domande, 236 partecipanti, 24 vincitori;

concorso indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1978 per 560 posti: domande 5.030, partecipanti 1.415, vincitori 126, di cui soltanto 80 ancora in servizio;

concorso a 62 posti, indetto con decreto ministeriale 26 settembre 1981: 1.030 domande, partecipanti 339, vincitori 50;

concorso a 100 posti indetto per il Sud con decreto ministeriale 28 dicembre 1981: domande 1.634, partecipanti 523, vincitori 62;

concorso a 410 posti indetto per il Nord con decreto ministeriale 28 dicembre 1981: domande 2.962, partecipanti 867, vincitori 62.

Il corso di reclutamento ha consentito la nomina di 30 funzionari, dei quali appena 18 sono tuttora in servizio.

Attraverso le procedure concorsuali di cui sopra, sono stati quindi indetti tra il 1977 e il 1981 concorsi per 1.139 posti vacanti, con il risultato che sono state assunte, tra il 1977 e il 1984, soltanto 274 unità.

2. — Non diversamente stanno le cose per quanto concerne l'organico dei segretari giuridici.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1982, registrato dalla Corte dei conti il 4 ottobre successivo, è stato indetto un concorso per

esami a 750 posti di segretario in prova per gli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti d'appello di Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

L'esame delle domande di partecipazione, la valutazione dei requisiti richiesti, la dichiaratoria di esclusione dei non legittimati, la memorizzazione dei dati essenziali e la collazione dei relativi tabulati hanno richiesto oltre un anno di lavoro.

L'elevatissimo numero (51.385) degli ammessi — che sulla base delle precedenti esperienze e secondo una stima prudenziale ha indotto a prevedere una partecipazione alle prove scritte di almeno 40 mila concorrenti — ha determinato enormi e finora insuperate difficoltà nel reperimento di locali per lo svolgimento contestuale, sia pure in città diverse, di dette prove.

Ai posti messi a concorso col decreto ministeriale dell'agosto 1982, si sono frattanto aggiunte altre 759 vacanze, alle quali vanno aggiunti ancora 299 posti, allo stato impegnati con concorsi in fase di svolgimento.

Su un organico complessivo di 7.660 segretari risultano, pertanto, effettivamente in servizio 5.852 unità, con una percentuale media di vacanze di circa il 23 per cento su tutto il territorio nazionale, che sfiora addirittura il 40 per cento in alcuni distretti dell'Italia settentrionale.

Il numero di tali vacanze è, purtroppo, destinato ad aumentare ulteriormente in breve volgere di tempo per la prossima immissione in possesso dei 171 vincitori dei concorsi distrettuali per cancelliere in prova, tra i quali figurano non pochi segretari giudiziari.

Al fine di coprire il più rapidamente possibile buona parte delle vacanze esistenti e nel presupposto che ne venisse così snellita la procedura concorsuale, con decreto ministeriale 26 aprile 1984 si ritenne di suddividere l'originario concorso interdistrettuale a 750 posti di segretario giudiziario in tanti concorsi distrettuali quante sono le corti d'appello già interessate, elevandosi a 950 il numero complessivo dei posti.

Senonchè tale provvedimento non è stato ammesso a registrazione dalla Corte dei conti (rilievo del 27 giugno 1984) osservandosi che « quando un bando di concorso venga modificato in elementi sostanziali, è da ritenere che si abbia un nuovo bando, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande ».

La Corte dei conti ha poi ribadito il proprio orientamento negativo (rilievo del 12 ottobre u.s.) nonostante le osservazioni al primo rilievo formulate in replica nell'agosto 1984 da questa Amministrazione.

Sicchè risulta, allo stato, vanificato ogni proposito di tempestiva copertura dei posti messi a concorso.

3. — Al fine di non vanificare il significato e il valore delle riforme legislative cui all'inizio si è fatto cenno, più che mai necessaria e urgente si appalesa, quindi, l'esigenza di coprire con ogni possibile rapidità vuoti di organico esistenti nelle indicate categorie di personale.

Per quanto più innanzi illustrato, non sembra che possa utilmente perseguirsi la via ordinaria dei pubblici concorsi per esami. Tale procedura richiederebbe, nella migliore delle ipotesi, un tempo non inferiore ai due-tre anni, assolutamente non sopportabile, perchè si renderebbero definitivamente inefficienti, sotto il profilo organizzativo e funzionale, tutti gli uffici giudiziari e in particolare modo quelli del Nord Italia, già oggi maggiormente carenti di personale e dai quali, per di più, elevata è la richiesta di trasferimento ad altre sedi, specialmente del Sud.

Nè sussistono difficoltà di altra natura, in quanto l'articolo 97 della Costituzione si è limitato a fissare il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, affidando poi al legislatore ordinario l'individuazione e la specificazione delle procedure concorsuali; tanto è vero che la vigente normativa, accanto al concorso pubblico per esami, già conosce il concorso pubblico per titoli ed esami, nonchè il concorso pubblico per soli titoli. Sembra, dunque, necessario derogare alla disciplina del pubblico concorso per

esami previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per l'accesso alle carriere direttive e di concetto e adottare procedure più rispondenti alla particolare situazione di cui si è detto.

Tale deroga deve essere ovviamente autorizzata con provvedimento legislativo. Le particolari finalità che si intendono conseguire — principalmente intese a raggiungere con tempestività la copertura dei posti vacanti nel ruolo dei cancellieri ed in quello dei segretari — sarebbero peraltro completamente frustrate se l'unito disegno di legge non ottenesse l'approvazione del Parlamento nei tempi tecnici strettamente necessari.

L'urgenza del provvedimento consiste nell'esigenza di evitare ritardi che aggraverebbero ulteriormente la già pesante situazione di crisi e di paralisi di alcuni uffici giudiziari, largamente carenti di personale, e vanificherebbero le riforme; essa inoltre appare ancor più evidente in relazione al precetto costituzionali che impone (articolo 97 della Costituzione) di assicurare il buon andamento e l'efficiente organizzazione dei pubblici uffici e quindi anche degli uffici giudiziari.

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge.

Con esso si provvede alla copertura delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1984 nei ruoli organici dei cancellieri e dei segretari giudiziari mediante: *a)* concorsi per titoli e colloquio, uno a cancelliere l'altro a segretario giudiziario, relativamente a un quinto delle vacanze esistenti in ciascun organico, riservato il primo ai segretari giudiziari con almeno cinque anni di effettivo servizio e in possesso di specifico diploma di laurea e riservato il secondo ai coadiutori dattilografici giudiziari con almeno undici anni di effettivo servizio e in possesso di diploma di scuola media superiore (articolo 2); *b)* concorsi relativi ai rimanenti quattro quinti delle vacanze esistenti in ciascun organico alla data del 31 dicembre 1984 (articolo 3), riservati ai cittadini italiani in possesso del titolo di studio specifico e risultati idonei in concorsi pubblici banditi dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per le qualifiche iniziali,

rispettivamente, delle carriere direttive e di quelle di concetto (indirizzo amministrativo), esaurendosi ciascun concorso nell'inserimento in graduatoria di tutti i candidati secondo l'ordine determinato dal voto riportato nel concorso in cui fu conseguita la idoneità.

Per i concorsi di cui alla lettera *b)* che, a differenza di quelli di cui alla lettera *a)*, hanno carattere distrettuale, si è previsto: che i posti disponibili siano messi a concorso suddivisi per distretto di corte d'appello; che i candidati possano produrre domanda di partecipazione limitatamente ai posti di un solo distretto; che alle operazioni concorsuali proceda per ciascuno di essi un'unica commissione (eventualmente integrata da altri componenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) separatamente per distretti di corte di appello, incominciando dal distretto nei cui uffici giudiziari percentualmente maggiore è il numero delle vacanze rispetto agli organici e predisponendo distinte graduatorie.

Tali norme consentono la suddivisione di ogni concorso di cui alla lettera *b)* in tante procedure quanti sono i distretti di corte d'appello, nel presupposto di ottenere così — attraverso la preventiva ripartizione territoriale dei posti, la scelta autonoma da parte dei candidati del distretto di concorso e la successiva predisposizione di distinte graduatorie — uno snellimento effettivo delle operazioni.

Appare poi, più che opportuno, necessario che alle operazioni per ciascuno dei concorsi di cui alla lettera *b)* proceda una unica commissione, anziché tante commissioni quanti sono i distretti.

Ciò, non solo al fine di assicurare uniformità di valutazione per tutto il territorio nazionale e di non distogliere dai normali compiti, con ulteriori possibili danni alla funzionalità degli uffici giudiziari, tutto il personale che sarebbe necessario a comporre 48 commissioni distrettuali (24 commissioni per ciascuno dei due concorsi), quanto soprattutto per l'impossibilità di formare le 24 commissioni esaminatrici del concorso per segretario.

Esse, infatti, richiedono, per legge, la presenza — come presidente — di 24 dirigenti superiori e, allo stato, il relativo organico di 63 unità presenta 50 vacanze.

Con il sistema proposto opereranno soltanto 5 commissioni esaminatrici centrali; due per i concorsi di cui all'articolo 2 e due per i concorsi di cui all'articolo 3, che richiederanno — complessivamente — poche unità di personale e soltanto due dirigenti superiori.

Quanto alla scelta di riservare un quinto dei posti vacanti in ciascun organico a favore dei candidati appartenenti, rispettivamente, alla carriera di concetto e a quella esecutiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e che siano in possesso di un'anzianità minima di effettivo servizio (5 anni per i segretari, 11 anni per i coadiutori giudiziari) nonchè del titolo di studio previsto dall'articolo 13 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (diploma di laurea - diploma di scuola media superiore), essa nasce soprattutto dalla esigenza dell'Amministrazione di avvalersi, per quanto possibile, dell'opera di personale che ha già maturato esperienze significative negli uffici giudiziari.

Non v'è dubbio, infatti, che nei soggetti che hanno maturato le anzianità di servizio richieste, la peculiare esperienza acquisita nel « quotidiano » — che rassicura l'Amministrazione in ordine alla concreta conoscenza dei servizi di cancelleria e all'acquisizione degli elementi utili a realizzare la complessa gestione di un ufficio giudiziario — è tale da potere essere utilizzata anche in funzioni superiori nella finalità di una migliore efficienza e del buon andamento dei pubblici uffici. Come ulteriore garanzia, si è previsto che i candidati superino anche un colloquio, su materie e con modalità che verranno indicate nei bandi di concorso.

Sicchè la riserva dei posti, peraltro non elevata, salvaguarda le accennate esigenze senza peraltro ledere, per disparità di trattamento o sotto altri profili di legittimità costituzionale, le situazioni soggettive dei candidati esterni, privi di specifica esperienza e quindi titolari di situazioni assoluta-

mente non rapportabili e non analoghe a quelle dei candidati interni.

4. — La scelta di conferire i rimanenti quattro quinti dei posti ai candidati risultati idonei in concorsi pubblici per esami banditi dalle Amministrazioni dello Stato per le qualifiche iniziali delle carriere direttive e di concetto — indirizzo amministrativo — risponde alla già accennata esigenza di provvedere con ogni possibile urgenza alla copertura dei posti vacanti mediante l'assunzione di personale potenzialmente capace di prestare servizio anche presso l'Amministrazione della giustizia.

Tale esigenza appare potersi agevolmente soddisfare mediante l'assunzione degli idonei in concorsi pubblici a indirizzo amministrativo, secondo graduatoria formata sulla base del voto riportato, con preferenza assoluta degli idonei nei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia.

Nè sembra opportuno sottoporre tali soggetti a particolari valutazioni, atteso che appare necessaria e sufficiente la valutazione che della loro preparazione venne operata nel concorso al quale parteciparono e nel quale, pur non riuscendone vincitori, ottennero tuttavia l'idoneità. Costoro, come prevede l'articolo 3 del provvedimento, dovranno allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione dal concorso, documento certificativo della conseguita idoneità.

Si prevede poi, per accelerare al massimo la procedura concorsuale e pervenire al più presto all'assunzione dei vincitori, che i candidati ai concorsi riservati agli idonei indichino nella domanda, a pena di inammissibilità del beneficio, gli eventuali titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze.

Nell'articolo 4 è previsto che il personale assunto in base ai concorsi di cui agli articoli 2 e 3 è nominato in prova nella qualifica iniziale delle rispettive carriere, in attesa della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sotto riserva dell'accertamento dei titoli richiesti.

Poichè le funzioni di cancelliere e segretario hanno una loro specificità e richiedono

quindi una particolare preparazione e attitudine, è apparso necessario prevedere nella citata norma che i vincitori dei concorsi di cui sopra partecipino durante il periodo di prova, così come i vincitori dei concorsi riservati agli interni, a un corso di formazione professionale della durata minima di due mesi organizzato dal Ministero di grazia e giustizia, restandone subordinata la nomina in ruolo al superamento di tale corso. Nell'articolo 4 si prevede per i concorsi su base distrettuale che, allo scopo di non sguarnire intempestivamente gli uffici giudiziari poco ambiti, i vincitori dei vari concorsi non possano chiedere il trasferimento prima di cinque anni di effettivo servizio nel distretto di destinazione.

Nell'articolo 5 si prevede, eccezionalmente, di applicare ai concorsi in esso indicati, per un triennio dalla data di approvazione delle graduatorie, la disposizione dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426.

Infatti nel triennio l'Amministrazione della giustizia, senza dovere indire nuovi concorsi, e reclutando a mano a mano gli idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, potrà far fronte a tutte le situazioni di decadenza, rinuncia, dimissioni o comunque dipendenti da altre eventuali cause.

Al fine di assicurare una tempestiva immissione in possesso dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi delle precedenti disposizioni, l'articolo 6 prevede il ricorso al collaudato schema normativo previsto nel decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271, per evitare il dispendio di tempo connesso alla normale procedura di approvazione delle graduatorie ed al controllo preventivo di legittimità sia dell'intera procedura concorsuale che dei singoli decreti di nomina dei vincitori da parte della Corte dei conti.

Per gli stessi motivi di cui sopra, appare opportuno prevedere le medesime modalità di immissione in possesso anche per i vincitori degli altri concorsi indicati nel precedente articolo 5.

La disposizione di cui all'articolo 7 ha lo scopo di assicurare un adeguamento costan-

te del personale della carriera esecutiva in servizio nei vari uffici giudiziari alle necessità funzionali degli stessi.

In molti uffici giudiziari, infatti, pur risultando formalmente coperto l'organico dei coadiutori dattilografi previsto, la funzionalità del servizio viene gravemente compromessa nel concreto a causa delle molteplici assenze, ancorchè legittime, del personale del suddetto ruolo. Sicchè, non infrequentemente, si è dato il caso di uffici giudiziari rimasti paralizzati a causa della contemporanea assenza, sia pur legittima, di un numero elevato di coadiutori dattilografi giudiziari. D'altra parte, molte di tali e prolungate assenze hanno talvolta interessato uffici giudiziari dove l'organico è di una o due unità, con la conseguente paralisi delle relative attività. Si consideri che nel solo anno 1983, rispetto a un organico già fortemente deficitario, si sono dovuti registrare da parte di 718 coadiutori dattilografi giudiziari assenze superiori ai 60 giorni.

Per tale ragione si ritiene che l'agile meccanismo di sostituzione, previsto nel citato articolo 7, posto direttamente a disposizione del capo del singolo ufficio giudiziario, sicuramente eviterà per il futuro tali situazioni di paralisi tanto imprevedibili quanto non altrimenti ovviabili.

In conclusione, può dirsi che dall'approvazione dell'intero articolato dipende, per il prossimo triennio, la definitiva e globale normalizzazione della situazione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e, quindi, l'efficienza funzionale degli uffici giudiziari.

Alla copertura finanziaria del provvedimento si provvede con riduzione del capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il corrente anno, concernente il « Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi alle operazioni di ricorso al mercato ». Per gli anni successivi, la copertura fa riferimento alle disponibilità che risultano nell'ambito della categoria VI (Interessi) del bilancio pluriennale 1985-1987, ricalcando una formulazione analoga già in passato esaminata e condivisa dal Parlamento per altri provvedimenti.

Un tale modulo di copertura si è reso possibile — nel pieno rispetto della prescrizione legislativa contemplata nell'articolo 4, ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — a seguito della chiusura dell'esercizio 1984 e del ricalcolo dello *stock* di titoli del debito pubblico effettivamente in essere al 1° gennaio 1985, rispetto a quanto prefigurato al momento della definizione del progetto di bilancio per il corrente anno.

In quella sede, infatti, ai fini del computo della spesa per interessi relativa all'anno 1985, fu necessario ipotizzare le modalità di copertura del fabbisogno 1984 e, conseguen-

temente, il valore nominale dei titoli di debito pubblico da emettere nel secondo semestre 1984, con cedole di interessi gravanti sul bilancio 1985.

Tuttavia, nell'ultimo scorcio del decorso esercizio, in relazione a variazioni intervenute nella entità del fabbisogno e nelle modalità di copertura dello stesso, il valore nominale dei titoli emessi è risultato inferiore a quello preventivato. Da qui il venir meno, a carico del fondo interessi 1985, del pagamento delle relative cedole ed il concretizzarsi di una economia che si riflette anche nella previsione compresa nel bilancio pluriennale 1985-1987 nell'ambito della categoria VI (Interessi).

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire, con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli, concorsi per la nomina a cancelliere relativamente alla vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e concorsi per la nomina a segretario giudiziario per le vacanze esistenti alla stessa data nel ruolo organico della carriera di concetto del medesimo personale.

## Art. 2.

1. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva viene conferito, per la nomina a cancelliere, mediante concorso a titoli e colloquio, al quale sono ammessi i segretari giudiziari con almeno 5 anni di effettivo servizio nella carriera di concetto e in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al successivo articolo 3, comma 3.

2. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera di concetto viene conferito, per la nomina a segretario giudiziario, mediante concorso per titoli e colloquio, al quale sono ammessi i coadiutori dattilografici giudiziari con almeno 11 anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza e in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. I titoli valutabili, le materie oggetto del colloquio ed i punteggi attribuibili sono indicati nei rispettivi bandi.



## Art. 3.

1. I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, sono conferiti, per la nomina a cancelliere, mediante concorso pubblico al quale sono ammessi i cittadini italiani risultati idonei in concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale delle carriere direttive con indirizzo amministrativo, banditi dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera di concetto, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi del precedente articolo 2, comma 2, sono conferiti mediante concorso pubblico per la nomina a segretario giudiziario, al quale sono ammessi i cittadini italiani risultanti idonei in concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale delle carriere di concetto, indirizzo amministrativo, banditi dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ammissione al concorso di cui al comma 1 è subordinata al possesso, oltre che di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali, del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ovvero di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti.

4. L'ammissione al concorso di cui al comma 2 è subordinata al possesso, oltre che di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

5. I posti di cui ai commi 1 e 2 sono messi a concorso suddivisi per distretti di corte d'appello. Nell'ambito di ciascun concorso la partecipazione è limitata ai posti relativi ad un solo distretto.

6. Nelle domande di partecipazione, redatte in carta legale, dovranno essere fornite tutte le indicazioni di legge, quali saranno specificate nei rispettivi bandi, e dovranno altresì essere elencati, a pena di inammissibilità del beneficio, gli eventuali titoli che danno luogo a riserve di posti o preferenze. Alle domande, da prodursi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà essere allegato, pena l'esclusione dal concorso, certificato in carta legale, che l'Amministrazione statale interessata è tenuta a rilasciare nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, nel quale risultino precisati tutti gli elementi relativi al concorso in cui il candidato è risultato idoneo, il punteggio ottenuto e la posizione in graduatoria.

7. Alle operazioni relative a ciascuno dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 procederà apposita commissione, separatamente per distretti di corte d'appello e secondo l'ordine determinato dalla percentuale di vacanze in organico, predisponendo distinte graduatorie.

8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. I candidati risultati idonei in concorsi pubblici per esami banditi dal Ministero di grazia e giustizia hanno titolo di preferenza assoluta.

10. Ogni graduatoria, salvo il rispetto di quanto previsto nel comma che precede, verrà predisposta sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nel concorso in cui fu conseguita l'idoneità. A tal fine ciascuna commissione stabilirà preventivamente i criteri per la riduzione a comune denominatore dei punteggi eventualmente non uniformi adottati dalle diverse Amministrazioni.

11. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

#### Art. 4.

1. Al personale assunto in base ai concorsi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tale personale è nominato in prova nella qualifica iniziale delle rispettive carriere in attesa della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sotto riserva dell'accertamento dei titoli richiesti; esso consegue la nomina in ruolo dopo avere frequentato, con esito positivo e in coincidenza con il periodo di prova, apposito corso di addestramento professionale, di durata non inferiore a due mesi, istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia .

2. Il personale assunto in base ai concorsi di cui all'articolo 3 non potrà chiedere il trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio nel distretto di destinazione.

#### Art. 5.

Ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, al concorso a 304 posti di cancelliere indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984 e al concorso a 275 posti di coadiutore dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1982, e successive integrazioni, è applicabile, per la durata di anni 3 dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, la disposizione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426.

